

Pubblicato il 12/11/2019

N. 02709/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00287/2017 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 287 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Rugolo, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo sito in Messina, via A. Martino, n. 96;

contro

- l'Università degli Studi -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato presso i cui uffici distrettuali è per legge domiciliata, in Catania, via Vecchia Ognina, n.149;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-con il quale l'Università degli Studi -OMISSIS- ha rigettato l'istanza formulata dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 18 del d.l. 25 marzo 1997 n. 67, conv. in l. 23 maggio 1997 n. 135, di rimborso delle spese legali sostenute nell'ambito del procedimento penale [...] - Tribunale -OMISSIS-, nonché di ogni ulteriore provvedimento precedente e/o successivo comunque connesso con il primo;

- per la condanna previo accertamento del diritto al rimborso delle anzidette spese legali, dell'Università degli Studi -OMISSIS-, in persona del Rettore pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € -OMISSIS-compresi IVA e CPA.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi -OMISSIS-;
Vista la memoria dell'Università degli Studi -OMISSIS-;
Vista l'ordinanza istruttoria n. -OMISSIS- eseguita dall'Amministrazione;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il dott. Giuseppe La Greca;
Uditi nell'udienza pubblica del 10 ottobre 2019 l'avv. C. Rugolo per la parte ricorrente e l'avvocato dello Stato P. Scardillo per la resistente Amministrazione;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Oggetto della domanda di annullamento è la nota prot. -OMISSIS- con la quale l'Università degli Studi -OMISSIS- (di seguito «Università») ha rigettato l'istanza di rimborso spese legali avanzata dalla ricorrente a seguito di assoluzione nel procedimento penale per fatti inerenti a ragioni di servizio legate al rapporto di impiego con la medesima Università.

La nota in argomento ha operato, quanto alla motivazione, un rinvio per relationem ai pareri dell'Avvocatura dello Stato acquisiti dalla medesima Amministrazione nei quali è stato evidenziato che la richiesta della ricorrente, malgrado l'avvenuta assoluzione per carenza dell'elemento soggettivo del reato, debba essere ritenuta non meritevole di accoglimento in presenza di una condotta asseritamente in contrasto con gli interessi -OMISSIS-.

2.- Il ricorso si articola in due motivi di doglianza con i quali parte ricorrente, senza tralasciare i dubbi circa la competenza dell'Avvocatura dello Stato a valutare la sussistenza dei presupposti per il rimborso delle spese legali, ha contestato la decisione dell'Amministrazione fondamentalmente sotto due aspetti:

a) quanto al primo motivo, sarebbero presenti nella vicenda per cui è causa i presupposti dettati dall'art. 18 del d.l. n. 67 del 1997 per farsi luogo al richiesto rimborso, in presenza di un fatto o atto connesso con l'assolvimento di un obbligo istituzionale e la sussistenza di una pronuncia assolutoria poiché il «fatto non costituisce reato»;

b) quanto al secondo motivo, sostiene la ricorrente che in un primo momento l'Avvocatura dello Stato aveva reso il proprio parere in senso favorevole al rimborso di cui trattasi, rispetto al quale la decisione oggetto dell'odierna domanda di annullamento sarebbe del tutto contraddittoria.

3.- Si è costituita in giudizio l'Università degli Studi -OMISSIS- la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

4.- Con ordinanza n. -OMISSIS-il Tribunale ha disposto l'acquisizione di copia integrale della sentenza che ha definito il procedimento penale con l'assoluzione della ricorrente.

5.- All'udienza pubblica del 10 ottobre 2019, presenti i procuratori delle parti i quali si sono riportati agli scritti difensivi, il ricorso, su richiesta degli stessi è stato trattenuto in decisione.

6.- Il ricorso, alla stregua di quanto si dirà, non è meritevole di accoglimento.

7.- Come è stato evidenziato nell'incipit del ricorso, la ricorrente, professore associato presso l'Università degli Studi -OMISSIS-, è stata sottoposta, unitamente ad altri -OMISSIS-, a procedimento penale dinanzi al Tribunale -OMISSIS- per concorso nel reato di abuso d'ufficio. Il processo si è concluso con sentenza n. -OMISSIS-con la quale la ricorrente è stata assolta «perché il fatto non costituisce reato».

Tale pronuncia assolutoria è intervenuta in ragione dell'accertata carenza dell'elemento soggettivo del reato ed in relazione alla stessa, la ricorrente ha – secondo l'Amministrazione, a torto – ritenuto sussistenti presupposti per chiedere ed ottenere il rimborso delle spese legali ai sensi dell'art. 18 del d.l. n. 67 del 1997. Nei pareri dell'Avvocatura dello Stato ai quali il provvedimento impugnato ha operato un rinvio per relationem, è stato evidenziato che la ricorrente ed altri imputati sono «stati assolti per difetto dell'elemento soggettivo del reato di abuso» e che «secondo il giudice penale hanno adottato nelle due sedute del -OMISSIS-[...] atti illegittimi in quanto elusivi di quanto disposto dal T.a.r. Catania, oltre che dei pareri resi dall'Avvocatura dello Stato». Ha, ancora, evidenziato l'Avvocatura dello Stato che «la condotta dei citati componenti del -OMISSIS-non può dirsi pienamente coerente con i canoni di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione della pubblica amministrazione, il cui rispetto è presupposto indispensabile del diritto al rimborso delle spese legali sostenute» (cfr. nota n. -OMISSIS-). Analoghe considerazioni sono state espresse nella nota n.-OMISSIS-nella quale è stato osservato che «l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato presuppone l'esistenza dell'elemento oggettivo del reato di abuso d'ufficio ed è determinata dall'accertamento dell'inesistenza dell'elemento oggettivo del delitto. L'aver posto in essere comportamenti che integrano l'elemento oggettivo di un reato, peraltro lesivo anche di interessi-OMISSIS- sia pure senza dolo specifico, ben può costituire violazione quantomeno colposa dei doveri di servizio».

8.- Ora, al fine di assumere maggiori elementi conoscitivi, il Collegio ha acquisito, con apposita ordinanza istruttoria, copia integrale della sentenza penale di cui trattasi dalla cui lettura ha tratto elementi di giudizio che inducono a ritenere sorrette da logicità e sufficiente supporto motivazionale le argomentazioni espresse nei pareri dell'Avvocatura dello Stato, ciò che induce a ritenere immune dalle censure prospettate l'operato -OMISSIS-

9.- Ed invero, dalla medesima sentenza emerge come la condotta (tra gli altri) della ricorrente sia stata caratterizzata dall'aver concorso all'adozione di atti contra legem poiché manifestamente disallineati rispetto al decisum del Giudice amministrativo, il cui pronunciamento ha, di fatto, subito

una torsione che ha realizzato, in danno -OMISSIS- interessi diversi da quelli alla cui tutela era preordinata la decisione giudiziaria.

L'affermazione dell'Amministrazione circa la sussistenza di un conflitto d'interessi della ricorrente con quelli -OMISSIS- si disvela, dunque, del tutto logica e coerente con l'incedere dell'ampia narrazione dei fatti espressi nella sentenza penale (alla quale per esigenze di sinteticità si rinvia), ciò che, su un piano astratto, pacificamente impedisce il riconoscimento, a carico della pubblica amministrazione – datore di lavoro, del beneficio del rimborso delle spese legali al dipendente pubblico.

L'assoluzione, a ben vedere, è maturata in un contesto processuale che, piuttosto che smentire, ha confermato, in capo alla parte ricorrente, l'assenza di una partecipazione associativa al delitto, ma, nello stesso tempo, un evidente conflitto d'interessi nel quale la stessa ha operato stante la consapevolezza di una oggettiva illegittimità della propria condotta, opposta a quella segnata dal *decisum* giurisdizionale amministrativo, rispetto all'interesse dell'Ente di appartenenza a una procedura selettiva corretta (in tal senso, *ex aliis*, cfr. Cons. giust. amm. sic. n. 606 del 2014).

Sul punto deve essere ulteriormente evidenziato che il datore di lavoro pubblico, per poter legittimamente procedere al rimborso (senza peraltro incorrere in una fattispecie di danno erariale) deve agire anche a tutela dei propri diritti ed interessi (tant'è che in talune ipotesi inerenti al pubblico impiego privatizzato la p.a. è chiamata a scegliere un legale di comune gradimento con il dipendente interessato), sicché in considerazione che nel caso di specie l'accusa era quella di aver commesso un reato che ha visto l'Università come parte offesa (e, quindi, in oggettiva situazione di conflitto di interessi), il diritto al rimborso non può che subire qui, sotto tale profilo, una radicale dequotazione.

10.- Ciò precisato, non può qui utilmente invocarsi l'evidenziato presunto difetto di competenza dell'Avvocatura dello Stato nell'aver esaminato «il merito» della vicenda procedimentale ai fini dell'espressione del parere di competenza: essa, nella valutazione della congruità delle somme richieste, non può prescindere dall'esame della sussistenza, in radice, dei presupposti per la relativa liquidabilità, qui correttamente ritenuti carenti, al di là di ogni precedente pronunciamento della stessa Avvocatura dello Stato, irrilevante in quanto non in linea con l'assetto fattuale della vicenda.

11.- Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va rigettato.

12.-Le spese seguono la regola della soccombenza (art. 26 cod. proc. amm.) e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione prima), rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della resistente Amministrazione, delle spese processuali e degli onorari di causa che liquida in complessivi € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

In presenza dei presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Pancrazio Maria Savasta, Presidente

Maria Stella Boscarino, Consigliere

Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Giuseppe La Greca

IL PRESIDENTE
Pancrazio Maria Savasta

IL SEGRETARIO